

Agenzie per il Lavoro  
Loro sedi  
Roma, 30 aprile 2020

Circolare n. 11/2020

**Oggetto: Legge n. 27/2020: Conversione in Legge con modificazioni del D.L. n. 18/2020, cd. “Cura Italia” – Legittimità delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine anche a scopo di somministrazione in regime di integrazione salariale COVID – 19. Prime indicazioni operative.**

*Prot.n.12.2020.adm*

Spett.li Agenzie per il lavoro,

trasmettiamo in allegato la Nota Tecnica con la quale forniamo le prime indicazioni in merito alle novità in materia lavoristica introdotte dalla Legge n. 27/2020 (G.U. Serie Generale n. 110 Suppl. Ordinario n. 16 del 29/04/2020), di conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge n. 18/2020, cd. “Decreto Cura Italia”, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Nel rimandare alla lettura del documento desideriamo sottolineare la forte rilevanza della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 19-*bis*, introdotto in sede di conversione, che deroga ai divieti in materia di rinnovi/proroghe del contratto a termine anche a scopo di somministrazione in costanza di ammortizzatori emergenziali.

La richiamata disposizione, oltre a raccogliere una delle nostre richieste di intervento volte all'introduzione di modifiche ordinamentali in ambito lavoristico finalizzate all'allentamento di taluni vincoli oggi vigenti (c.d. “decreto dignità” *in primis*), è anche frutto di un complesso ed articolato lavoro svolto dall'Associazione in sede Parlamentare.

*Last but not least* va sottolineata la rilevanza della disposizione in commento non solo perché disciplina fattispecie assai diffuse visto il massiccio utilizzo degli ammortizzatori in questa difficile congiuntura, ma anche perché ribadisce ancora una volta la “pari dignità” dei lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori diretti dell'utilizzatore, siano essi assunti a tempo indeterminato che a termine, anche sul versante dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Nella Nota Tecnica sono esaminate le modifiche intervenute in fase di conversione in Legge del Decreto “Cura Italia” e relative alle disposizioni già trattate nella Circolare Assolavoro Servizi n. 10/2020, cui si rimanda per pronto riferimento.

Cordiali saluti e buona lettura.

L'Amministratore delegato  
Agostino Di Maio



## **Nota Tecnica**

### ***Legge n. 27/2020***

#### ***Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18***

*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”*

#### ***Le principali novità***

#### ***Prime indicazioni***

## Indice

### **Titolo II**

#### **Misure a sostegno del lavoro**

##### **Capo I**

###### ***Ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale***

1. *Interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine* pag. 4
2. *Lavoratori diretti, assegno ordinario erogato dal FIS* pag. 8
3. *Trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in CIGS* pag. 10
4. *Cassa integrazione in deroga* pag. 11

##### **Titolo I**

#### **Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale**

1. *Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività* pag. 17

##### **Capo II**

###### ***Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori***

1. *Estensione dei permessi retribuiti* pag. 18
2. *Periodo di quarantena equiparato a malattia* pag. 18
3. *Lavoro agile* pag. 20
4. *Sospensione delle misure di condizionalità* pag. 21
5. *Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti* pag. 23

##### **Titolo III**

#### **Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese**

1. *Sospensione dei versamenti ritenute alla fonte, INPS e INAIL* pag. 24

##### **Titolo IV**

#### **Ulteriori disposizioni**

##### **Capo I**

###### **Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19**

1. *Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali* pag. 28
2. *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza* pag. 32
3. *Continuità delle funzioni del Garante privacy* pag. 36

## Titolo II

# Misure a sostegno del lavoro

### Capo I

## Ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

### 1. Interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

#### Art. 19-bis

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

La disposizione in esame garantisce, accogliendo le istanze da sempre promosse dall'Associazione, la continuità occupazionale dei lavoratori sancendo come **legittimi la proroga e il rinnovo dei contratti a termine, sia diretti che a scopo di somministrazione, in costanza di ammortizzatori sociali emergenziali attivati dalle imprese utilizzatrici, e per il medesimo periodo.**

In particolare la norma specifica che i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali emergenziali COVID-19<sup>1</sup> possono procedere, nel medesimo periodo in cui accedono a tali ammortizzatori, al **rinnovo** o alla **proroga** dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle seguenti disposizioni:

- **Articolo 20, comma 1, lettera c), D. Lgs n. 81/2015 (contratto a tempo determinato):** “1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: [...] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”;
- **Articolo 21, comma 2, D. Lgs n. 81/2015 (contratto a tempo determinato):** “Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare

<sup>1</sup> I datori di lavoro che **accedono ai trattamenti di integrazione salariale** previsti dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 (Trattamento ordinario di integrazione, assegno ordinario, Trattamento di integrazione salariale aziende in CIG e per aziende che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso, Cassa in deroga).

*applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.”*

- **Articolo 32, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 81/2015 (somministrazione di lavoro):** “*Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: [...] c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;*”

Resta **operante il divieto:**

- in caso di stipulazione di nuovi contratti a termine (primo contratto), anche a scopo di somministrazione;
- nel caso in cui si tratti di proroga o rinnovo di un contratto a termine anche a scopo di somministrazione in costanza di ammortizzatori sociali NON emergenziali, quindi previsti dalla normativa “ordinaria”.

La disposizione in esame va necessariamente raccordata con la disciplina normativa di riferimento in materia di somministrazione di lavoro: da qui la necessità di individuare le primissime linee interpretative sulla materia, rispondendo per tale via ai quesiti giunti negli ultimi giorni in Associazione.

\*\*\*

### ***Sulla ratio della disposizione e sulla necessità di una deroga ai principi generali***

Va evidenziata in primo luogo la finalità principale del nuovo articolo 19-*bis*: garantire la continuità occupazionale dei lavoratori a termine e in somministrazione allorché l’azienda utilizzatrice attivi un ammortizzatore emergenziale, attraverso l’introduzione di una **deroga** ai divieti operanti in materia.

La necessità di prevedere tale “sospensione” dei divieti è conseguenziale (e limitata) alla sola fase emergenziale in atto.

Al contempo però l’introduzione di tale deroga temporanea conferma la linea interpretativa da sempre tenuta dall’Associazione sul tema, nonostante il rifiorire nelle ultime settimane di discutibili pareri *a contrario*: in assenza di tale (opportuna e necessaria) disposizione nell’ambito della legge di conversione del Decreto, il rinnovo e la proroga di un contratto flessibile in un’azienda in cui fosse operante una sospensione del lavoro o riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni *non* sarebbero legittimi. E ciò stante il principio generale per cui un’azienda che ricorre ad un ammortizzatore sociale, impiegando conseguentemente risorse pubbliche, qualora sopravvengano esigenze lavorative deve prima reimpiegare i lavoratori sospesi e solo dopo ricorrere a strumenti di flessibilità in entrata.

### ***Sul concetto di “rinnovo”***

La “costruzione” sintattica della disposizione consente di pervenire ad una serie di conclusioni in via interpretativa.

La norma infatti è definita, *rectius* scritta, “in funzione” dell’azienda utilizzatrice alla quale si consente, nonostante abbia in atto un ammortizzatore emergenziale, di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori flessibili impiegati prorogando/rinnovando i relativi contratti.

Tale impostazione è conforme alle disposizioni che l'art. 19-*bis* deroga: i divieti di contratto a termine (art. 20, comma 1, lett. c)) e di somministrazione (art. 32, comma 1, lett. c)) in regime di integrazione salariale gravano infatti direttamente sull'azienda utilizzatrice, o meglio sull'impiego di tali strumenti di flessibilità da parte dell'azienda medesima.

Conseguentemente la lettera della norma risolve un dubbio interpretativo che può sorgere da una prima lettura della disposizione: quando si ha “rinnovo” in caso di somministrazione?

Stante l'imputazione della norma sull'azienda utilizzatrice, si ritiene, *mutatis mutandis*, di poter confermare la linea interpretativa da sempre tenuta dall'Associazione in materia di causali, e di rinnovi, all'indomani dell'entrata in vigore del cd. “Decreto Dignità”, e successivamente confermata sia dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 17/2018<sup>2</sup> che dall'INPS con Circolare n. 121/2019<sup>3</sup>: **il concetto di rinnovo va necessariamente considerato, secondo il criterio “sostanziale”, sull'azienda utilizzatrice.**

Conseguentemente si ha un legittimo *rinnovo* di un contratto a termine a scopo di somministrazione, NON operando il divieto di somministrazione ai sensi della disposizione in esame, allorquando:

- l'agenzia per il lavoro stipuli un nuovo contratto a termine con il medesimo lavoratore impiegandolo presso il medesimo utilizzatore;
- l'agenzia per il lavoro stipuli un contratto a termine con il medesimo lavoratore che già era stato impiegato con contratto a tempo determinato “diretto” dal medesimo utilizzatore;
- l'agenzia per il lavoro stipuli un contratto a termine con il medesimo lavoratore che già era stato impiegato in somministrazione a termine con un'altra agenzia presso il medesimo utilizzatore.

Evidenziamo sul tema inoltre che poiché la norma non pone margini di tempo al concetto di rinnovo, considerando la finalità primaria di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori “flessibili”, nonché di favorire la ripartenza economica, appare non rilevante l'intervallo temporale che intercorre tra i contratti a termine/somministrazione tra le medesime parti, purché, ovviamente, il rinnovo del contratto (e quindi il “secondo contratto”) si verifichi quando sia operante un ammortizzatore sociale COVID-19 presso l'utilizzatore<sup>4</sup>.

Analogamente, *“la disposizione di legge non specifica se la durata della proroga o del rinnovo possa andare oltre il periodo previsto di cassa integrazione ma, venuto meno l'intervento dell'ammortizzatore, viene meno anche il divieto di ricorso alle forme di lavoro flessibili previsto dalle norme vigenti e, dunque, è ragionevole concludere che la durata dei contratti possa andare oltre il periodo della cassa integrazione”*<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17/2018** “Si evidenzia che l'obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore (...)”

<sup>3</sup> **Circolare INPS n. 121/2019** “Tuttavia, considerato che il decreto dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l'aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell'ipotesi inversa”.

<sup>4</sup> Sul punto, ad ulteriore conferma: “Rispetto alla versione originaria dell'articolo 19 bis del DL 18/2020, l'eliminazione del riferimento ai contratti a tempo determinato “in corso” alla data del 23 febbraio 2020, lascia spazio alla possibilità di procedere al rinnovo di contratti a tempo determinato, anche di somministrazione, scaduti prima”. E. Brinati, E. De Fusco: “Rinnovabili i contratti a termine” – Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2020.

<sup>5</sup> **Confindustria, “Principali novità a seguito della conversione del DL 18/2020”**, 28 aprile 2020.

### ***Sul concetto di rinnovo in caso di somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato***

Il dettato dell'art. 32, comma, 1 lettera c), del D. Lgs. n. 81/2015 impone, in via generale un divieto assoluto (“*il contratto di somministrazione di lavoro è vietato...*”) sull'azienda utilizzatrice relativamente all'utilizzo dello strumento della somministrazione, *a prescindere dal contratto di lavoro sotteso tra agenzia e lavoratore*: l'azienda, operante una integrazione salariale, non può stipulare contratti di somministrazione<sup>6</sup>.

Orbene l'inserimento nel *corpus* dell'art. 19-*bis* del riferimento all'art. 32 comporta, conseguentemente, una deroga al divieto, nel rispetto dei limiti individuati dalla norma, anche se il lavoratore, nell'ambito della somministrazione a termine, sia stato assunto a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro.

In altre parole poiché il divieto *ex art.* 32 incide sull'utilizzatore, e quindi sul contratto commerciale, ai sensi dell'art. 19-*bis* **si ritiene possibile il rinnovo del contratto commerciale a tempo determinato, e quindi della missione sottostante, anche allorquando il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro**<sup>7</sup>.

Ciò appare comprovato anche in forza di un'ulteriore considerazione: come noto in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a termine, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 (...) <sup>8</sup>. Quindi al contratto di lavoro a termine tra agenzia e lavoratore somministrato si applica anche l'art. 20, comma 1, lettera c) che dispone il divieto di contratto di lavoro a termine qualora sia operante un ammortizzatore sociale. E tale disposizione è già oggetto di deroga ai sensi dell'art. 19-*bis*.

Conseguentemente, se il Legislatore avesse voluto limitare la deroga ai divieti ai soli contratti *di lavoro* a termine in somministrazione, sarebbe stato sufficiente il richiamo all'art. 20, comma 1, lett. c): viceversa l'esplicita previsione della deroga all'art. 32, comma 1, lettera c), consente di rinnovare/prorogare i contratti commerciali a termine a scopo di somministrazione, a prescindere dai rapporti di lavoro sottesi.

### ***Sull'efficacia della norma.***

Infine la disposizione, per espressa previsione del titolo dell'articolo, è una norma di interpretazione autentica: ciò significa che retroagisce i suoi effetti sin dall'origine, e quindi, nel caso di specie, sin da quando l'utilizzatore ha attivato un ammortizzatore sociale emergenziale.

---

<sup>6</sup> **Ovviamente** resta salva la disposizione generale secondo cui il contratto di somministrazione di lavoro è comunque legittimo allorquando, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, interessi lavoratori adibiti a mansioni diverse rispetto ai lavoratori diretti in regime di integrazione salariale.

<sup>7</sup> Non altrettanto può dirsi in caso di staff leasing, in quanto l'art. 19-*bis* si riferisce pur sempre al “*rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione*”.

<sup>8</sup> **Art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015.**

## 2. CIGO e Assegno ordinario causale “emergenza COVID-19”

<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p><b>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p><b>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b></p>
<p>1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per <del>periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</del></p> <p>2. <del>I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</del></p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, <del>limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020</del>, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. <del>Il predetto trattamento</del> su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10. Alla copertura degli oneri previsti <del>dal presente articolo</del> si provvede ai sensi dell’articolo 126.</p>	<p>1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, <b>per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.</b></p> <p>2. <b>I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</b></p> <p>3. <i>(identico)</i></p> <p>4. <i>(identico)</i></p> <p>5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, <b>per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1</b>, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. <b>L’assegno ordinario di cui al presente articolo</b> su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.</p> <p>6. <i>(identico)</i></p> <p>7. <i>(identico)</i></p> <p>8. <i>(identico)</i></p> <p>9. <i>(identico)</i></p> <p>10. Alla copertura degli oneri previsti <b>dai commi da 1 a 9</b> si provvede ai sensi dell’articolo 126. <b>10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni</b></p>



	<p>suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.</p> <p>10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L’INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>
--	---

La **principale innovazione** prevista dalla disposizione in esame riguarda l’**eliminazione della fase di consultazione sindacale nell’ambito della procedura di accesso all’assegno ordinario/Cigo “COVID-19 nazionale”**: la relativa istanza di accesso all’INPS potrà essere presentata dal datore di lavoro richiedente senza esperire la comunicazione preventiva di attivazione e l’eventuale esame congiunto, da svolgere anche in via telematica entro i tre giorni successivi alla comunicazione, come prevedeva il testo originario del Decreto.

Si ricorda sul punto, inoltre, che i lavoratori destinatari delle misure di CIGO e assegno ordinario “COVID-19 nazionale” devono risultare **alle dipendenze** del datore di lavoro **alla data del 17 marzo 2020** ai sensi di quanto disposto dall’art. 41, comma 1 e 2, del D.L. n. 23/2020 cd. Decreto “Liquidità”<sup>9</sup>, e non più, come previsto originariamente dal Decreto, alla data del 23 febbraio.

<sup>9</sup> **Art. 41, comma 1 e 2 del D.L. n. 23/2020** “1. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo

Infine, ultima novità, la misura dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è concessa **per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi** in favore dei **datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020<sup>10</sup> cd. "zona rossa"** nonché ai datori di lavoro che non hanno **sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti**, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-*bis* sono erogate nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale, e nel limite di **4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario**.

### 3. Trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in CIGS

<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p><b>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p><b>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</b></p>
<p>1. Le aziende che <del>alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,</del> hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. <del>All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla sospensione".</del></p> <p>7. Alla copertura degli oneri previsti <del>dal presente articolo</del> si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p>1. Le aziende che <b>alla data del 23 febbraio 2020</b> hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>2. <i>(identico)</i></p> <p>3. <i>(identico)</i></p> <p>4. <i>(identico)</i></p> <p>5. <i>(identico)</i></p> <p>6. <i>soppresso</i></p> <p>7. Alla copertura degli oneri previsti <b>dai commi da 1 a 5</b> i provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> <p><b>7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in</b></p>

2020. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020."

<sup>10</sup> **All. 1, DPCM 1° marzo 2020** ("1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo'."

	<p>corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>
--	---

La disposizione in esame non introduce innovazioni sostanziali: dunque le aziende che **alla data del 23 febbraio 2020** hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, potranno comunque presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'art. 19, per un periodo **non superiore a nove settimane**.

La norma prevede inoltre che i soli datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, **per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi**.

Tale prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di spesa **pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020**, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4.

La norma non impatta direttamente sul settore delle Agenzie per il Lavoro, né per i lavoratori diretti né per i lavoratori in somministrazione.

#### 4. Cassa integrazione in deroga

<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga</b></p>
<p>1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione</p>	<p>1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione</p>

<p>o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, <del>per la durata della sospensione</del> del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori <del>è riconosciuta</del> la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.</p> <p>2.</p> <p>3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni <del>e delle province autonome</del>, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate <del>alla regione</del> e alle province</p>	<p>o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, <b>per la durata della riduzione o sospensione</b> del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori <b>sono riconosciuti</b> la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti <b>né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</b></p> <p>2. <i>(identico)</i></p> <p>3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <b>Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.</b></p> <p>4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le <b>regioni e le province autonome</b>, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate <b>alle regioni</b> e alle province</p>
---	--

autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le **province autonome** non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. **Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.**

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. **Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.**

**5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.**

**5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I**

<p>6.</p> <p>7. <del>Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.</del></p> <p>8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p>rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni</p> <p>6. <i>(identico)</i></p> <p>7. <i>soppresso</i></p> <p>8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> <p><b>8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.</b></p> <p><b>8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</b></p> <p><b>8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.</b></p>
---	--

	<b>8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.</b>
--	---

La disposizione consente alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Nello specifico, per i datori di lavoro con unità produttive **site in più Regioni** o Province autonome, il trattamento può essere riconosciuto **direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** secondo le medesime modalità di cui al comma 1. In tale caso, le domande dovranno essere presentate al Ministero del lavoro che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'accordo sindacale, requisito necessario per l'accesso all'ammortizzatore, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né **per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Le risorse finanziarie relative al trattamento di integrazione salariale in deroga disciplinato dalla norma esaminata, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Legislativo n.148/2015.

Quest'ultimi provvedono ad autorizzare le relative prestazioni, **a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali**, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente.

Inoltre, il comma 8-*bis* dell'articolo in esame riconosce ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020<sup>11</sup>, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, per i soli lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, **per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.**

Al di fuori dell'ipotesi suindicata, **le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna** riconoscono ai datori di lavoro con **unità produttive** ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette Regioni ma limitatamente ai lavoratori in forza **residenti o domiciliati nelle stesse**, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, **per un**

<sup>11</sup> **All. 1, DPCM 1° marzo 2020** “1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo’.”

**periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1, che verrà autorizzato con il medesimo provvedimento di concessione.**



## Titolo I

# Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

### 1. Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività	Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
<p>1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato <del>dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.</del></p> <p>2.</p>	<p>1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato <b>dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto.</b></p> <p>2. <i>identico</i></p>

Il disposto delinea la nuova disciplina applicabile alla produzione delle mascherine chirurgiche, ritenute dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari ed alle caratteristiche delle medesime, anche alla luce dei finanziamenti (in conto gestione e a fondo perduto) erogati alle imprese produttrici.

Per agevolare la produzione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine, come espressamente richiamato dall'articolo in esame, l'uso di tali dispositivi di protezione individuale è disciplinato dall'art 5-bis, comma 3 del Decreto il quale prevede che dovranno essere utilizzati dai lavoratori oggettivamente impossibilitati a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nell'espletamento delle proprie funzioni, **dovranno essere forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.**

## Titolo II

### Capo II

#### Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

##### 1. Estensione dei permessi retribuiti

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104	Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. 2.          3.	1. ( <i>identico</i> ) 2. ( <i>identico</i> ) <b>2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.</b> 3. ( <i>identico</i> )

La disposizione regola la fruizione, relativa ai mesi di marzo e aprile 2020, delle ulteriori giornate (12 complessive) di permesso ai sensi della Legge 104/92 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nello specifico, tale permesso sarà riconosciuto compatibilmente con le esigenze inerenti l'organizzazione dell'ente di appartenenza e non potrà essere cumulato con il periodo di dispensazione temporanea dal servizio riconosciuto ai soli fini precauzionali.

##### 2. Periodo di quarantena equiparato a malattia

Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

<p>1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p> <p>2. <del>Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.</del></p> <p>3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p>	<p>1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, <b>convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19</b> dai lavoratori <b>dipendenti</b> del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p> <p>2. <b>Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.</b></p> <p>3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, <b>convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.</b></p> <p>4. <i>(identico)</i></p> <p>5. <i>(identico)</i></p> <p>6. <i>(identico)</i></p> <p>7. <i>(identico)</i></p>
--	--

Stante quanto previsto nella stesura originaria della disposizione relativamente all'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena, il comma 1, come modificato dalla Legge, circoscrive l'ambito di operatività della norma ai soli lavoratori **dipendenti** del settore privato.

L'innovazione di maggior rilievo, riferibile alla norma in esame, riguarda il comma 2, che già nella formulazione precedente equiparava, limitatamente alla data del **30 aprile 2020**, il periodo di assenza dal servizio **al ricovero ospedaliero per quei lavoratori, pubblici e privati**, in possesso del **riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità e/o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio per il lavoratore scaturente da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

In particolare, in sede di conversione in legge, è stata introdotta una specifica al suddetto comma, volta ad individuare il **soggetto delegato** alla prescrizione del periodo di assenza dal servizio per tale platea di lavoratori.

Nello specifico, il comma 2 della norma prevede che il periodo di assenza dovrà essere prescritto *“dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali”*, **i cui riferimenti dovranno essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione**, al fine di escludere profili di responsabilità, anche di natura contabile, imputabili al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

### 3. Lavoro agile

Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile	Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile
<p>1. <del>Fino alla data del 30 aprile 2020</del>, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>2.</p>	<p><b>1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19</b>, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>2. <i>(identico)</i></p> <p><b>2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.</b></p>

La disposizione introduce il comma 2-*bis* all'art. 39 al fine di riconoscere la modalità di lavoro agile, prevista dai commi 1 e 2 della norma in esame, come **forma “ordinaria” di espletamento**

dell'attività lavorativa, anche per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse.

#### 4. Sospensione delle misure di condizionalità

<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <b>Sospensione delle misure di condizionalità</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <b>Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni</b></p>
<p>1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, <del>considerata</del> la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.</p>	<p>1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, <b>considerate</b> la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, <b>convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26</b>, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.</p> <p><b>1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.</b></p> <p><b>1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla</b></p>

	<b>povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi.</b>
--	--

Il disposto delinea una deroga alla sospensione del meccanismo di condizionalità previsto dal D.L. n. 18/2020 cd. Decreto "Cura Italia". Fermo restando quanto previsto al comma 1 della disposizione, nello specifico, il comma 1-*bis* - di nuova introduzione - garantisce **la prosecuzione delle attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché delle altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale** che possono essere svolte **a distanza**; quest'ultime, proprio alla luce delle misure restrittive adottate sull'intero territorio nazionale, dovranno essere rese nella modalità citata.

Il secondo periodo del comma in esame provvede inoltre ad escludere dalla sospensione delle misure di condizionalità, connesse alla fruizione di strumenti di sostegno al reddito, **le offerte di lavoro congrue promosse in favore di percettori di tali prestazioni (quali reddito di cittadinanza, CIG, NASpI e DIS-COLL)**, che si riferiscano all'espletamento di **attività lavorativa svolgibile nell'ambito del comune di appartenenza**.

La *ratio* della norma è quella di riconoscere al meccanismo di condizionalità connesso al cd. collocamento obbligatorio dei beneficiari delle integrazioni economiche, un ambito di applicazione circoscritto al solo comune di appartenenza, garantendo così sia la funzionalità del programma di politiche attive, sia il rispetto delle misure di contenimento adottate volte a limitare la circolazione delle persone sull'intero territorio nazionale.

Infine, ultima novità, il comma 1-*ter* tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosce la possibilità ai comuni e agli ambiti territoriali delle Regioni, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto e per un periodo di due mesi, di destinare gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 147/2017<sup>12</sup>, ad eventuali differenti bisogni di assistenza che potrebbero emergere a causa dell'attuale situazione emergenziale.

---

<sup>12</sup> **Art. 7 D. Lgs. 147/2017** "I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: a) segretariato sociale (...); b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale."

## 5. Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

<p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b></p> <p><b>Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b></p> <p><b>Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</b></p>
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p>	<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, <b>fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.</b></p>

La Legge di conversione, conferma la disciplina applicabile ai licenziamenti “economici” prevista nella formulazione originaria della disposizione ed introduce una previsione derogatoria in materia di cd. “cambi appalto”.

Nello specifico, la norma dispone che **il divieto di recesso** del contratto riconosciuto in capo al datore di lavoro cedente, non si applica nei casi in cui il personale interessato dal recesso, già precedentemente impiegato in un appalto, **sia riassunto** a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

Il lavoratore potrà essere così legittimamente licenziato dall'impresa cedente esclusivamente nelle ipotesi di immediata riassunzione da parte del nuovo appaltatore nell'appalto in cui era già impiegato in precedenza.

## Titolo III

# Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

### 1. Sospensione dei versamenti ritenute alla fonte, INPS e INAIL

Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
<p>1. All'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per</p>	<p>1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti: a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi; d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h) soggetti che gestiscono asili nido e</p>



~~l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.~~

3. Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di

**servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**

**3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.**

**4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica**

<p><del>sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</del></p> <p><del>5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</del></p>	<p><b>soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.</b></p> <p><b>5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</b></p>
--	--

L'articolo in esame, interamente modificato in sede di conversione in Legge, interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi, originariamente prevista dall'art. 2 (ora abrogato) del D.L. n. 9/2020.

In particolare:

- Il comma 1 sospende:
  - a. i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
  - b. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
  - c. i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
- Il comma 2 definisce la platea dei soggetti ai quali si applicano le sospensioni;
- Il comma 3 dispone che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (cd. "zona rossa"), resta confermata la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato;
- Il comma 4 stabilisce che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. del 24 febbraio 2020<sup>13</sup>;

<sup>13</sup> **Art. 1, comma 3, del D.M. del 24 febbraio 2020:** "I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni."

- Il comma 5 prevede che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione, di cui al comma 1, è prevista fino al 31 maggio 2020. Per tali soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

## Titolo IV

### Ulteriori disposizioni

#### Capo I

### Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19

#### 1. Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

Art. 87	Art. 87
<b>Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali</b>	<b>Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali</b>
<p>1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale <del>negli uffici</del> per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente <del>la presenza sul luogo di lavoro</del>, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.</p> <p>2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della <del>legge 23 maggio</del> 2017, n. 81 non trova applicazione.</p> <p>3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,</p>	<p>1. <b>Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero</b> fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale <b>nei luoghi di lavoro</b> per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente <b>tale presenza</b>, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.</p> <p>2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della <b>legge 22 maggio</b> 2017, n. 81 non trova applicazione.</p> <p>3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,</p>

~~lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.~~

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, **convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.** Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

**3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)."** Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

**3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.**

4. *(identico)*

<p>5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, <del>sono sospese</del> per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p> <p>6. <del>Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche</del></p>	<p><b>4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.</b></p> <p>5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, <b>è sospeso</b> per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p> <p>6. <b>Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato</b></p>
--	---

<p>ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p><del>7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.</del></p> <p>8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola "provvedono" è sostituita dalle seguenti "possono provvedere".</p>	<p>temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p><b>7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.</b></p> <p><b>8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.</b></p>
--	---

Fermo restando quanto previsto in sede di prima stesura della norma, con riferimento alla disciplina semplificata applicabile allo “*smart-working*” e agli effetti connessi all’espletamento delle prestazioni lavorative nel periodo d’emergenza dovuto al COVID-19, rilevano, in particolare, le seguenti innovazioni introdotte in sede di conversione in Legge del Decreto:

- Comma 1: **il periodo trascorso in malattia o in quarantena** con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni<sup>14</sup> dovuta al COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino ad una data antecedente stabilita con D.P.C.M. **è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;**
- Comma 3-*bis* (introdotto in sede di conversione in legge): esclude l’applicabilità della norma ai periodi di assenza dal servizio per **ricovero ospedaliero** in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), **per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;**
- Comma 3-*ter*: dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino ad una data antecedente stabilita con D.P.C.M., la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19, per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo e del secondo ciclo;
- Comma 4-*bis*: fino al termine dell’emergenza nazionale, e comunque non oltre il 30 settembre 2020; anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, **possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019** ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente. Fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva, la cessione è a titolo gratuito, non è sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile.

Infine la Legge apporta modifiche ai commi 6,7 e 8 della disposizione esaminata, che ineriscono esclusivamente alla disciplina applicabile alle astensioni dell’attività lavorativa - connesse all’emergenza COVID-19 - per il personale delle Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## 2. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
1.	1. ( <i>identico</i> ) 1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività

<sup>14</sup> Di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



~~2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020<sup>2</sup>.~~

difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

**2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

**2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.**

**2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.**

**2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31**

<p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge <del>23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11</del>, nonché dei relativi decreti di attuazione.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al <del>30 giugno 2020</del>.</p>	<p>agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:</p> <p>a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.</p> <p><b>2-quinquies.</b> Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge <b>23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19</b>, nonché dei relativi decreti di attuazione</p> <p>4. <i>(identico)</i></p> <p>5. <i>(identico)</i></p> <p>6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al <b>1° settembre 2020</b>.</p> <p><b>6-bis.</b> Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
--	--

L'articolo dispone, in via generale, una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi.

L'innovazione di maggior rilievo, introdotta in sede di conversione in Legge, consiste nella sospensione, a far data dal 23 febbraio 2020 sino al 31 maggio 2020, del termine di prescrizione dei provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, dei processi esecutivi (*rectius*, procedimenti esecutivi) e delle procedure concorsuali. Tale termine riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo in esame, che già originariamente disponeva la validità sino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, ha esteso la **potenziale validità dei titoli** elencati sino a **90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

Conformemente a quanto evidenziato nella Circolare Assolavoro Servizi n. 10/2020, tra le autorizzazioni sottoposte alla disciplina sopra esaminata si ritiene di dover includere anche **l'autorizzazione provvisoria rilasciata dall'ANPAL** per l'esercizio dell'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, utile all'iscrizione presso l'Albo Informatico delle Agenzie. Ne deriva quindi che, le Agenzie per il Lavoro che siano in possesso di tale autorizzazione, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, potranno continuare ad operare senza richiedere l'autorizzazione definitiva sino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione si applica inoltre anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche, alle autorizzazioni ambientali comunque denominate nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Infine la norma prevede che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al **31 agosto 2020**. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

- I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- Le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>15</sup>;
- I documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251<sup>16</sup>;

---

<sup>15</sup> **Art. 5, comma 7 del D. Lgs. n. 286/1998** “Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309”.

<sup>16</sup> **Art. 24 del D. Lgs n. 251/2007** “1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. 2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. 3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il

- La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>17</sup>;
- La validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998<sup>18</sup>;
- La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, volontariato, blue card, trasferimenti infrasocietari, anche nelle ipotesi di permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato Membro.

### 3. Continuità delle funzioni del Garante privacy

Art. 118 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali	Art. 118 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
<p><del>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».</del></p>	<p><b>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse; b) le parole: “entro il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020” ».</b></p>

L'articolo proroga il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Collegio dal Garante per la protezione dei dati personali sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, estendendolo dal 31 marzo 2020 (originariamente previsto dal Decreto Legge n. 18/2020) al nuovo termine di **60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Si ritiene che alla luce della soppressione delle parole “*limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti*” avvenuta in sede di conversione in Legge, il Garante sino al nuovo termine potrà svolgere le sue piene funzioni.

---

*documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.”*

<sup>17</sup>Art. 24, comma 2 del D. Lgs. n. 286/1998 “Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro”.

<sup>18</sup>Artt. 28, 29 e 29-bis del D. Lgs. n. 286/1998 che disciplinano rispettivamente il “diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri”, il “Ricongiungimento familiare” e il “Ricongiungimento familiare dei rifugiati”.